



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta elettronica certificata  
(PEC)

Allegato 1

Réf. n° - Prot. n. 25759/del  
VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 29/12/2014

Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle  
Comunità montane  
della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del BIM

Ai Presidenti delle  
Associazioni dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente  
del Consiglio permanente  
degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei  
Dottori commercialisti e degli  
esperti contabili

**Oggetto: Invio nota relativa alla legge finanziaria della Regione per gli anni  
2015/2017.**

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), la nota prot. n. 25735/DEL in data 29 dicembre 2014, a firma del Presidente della Regione, a oggetto "Legge finanziaria della Regione per gli anni 2015/2017".

Distinti saluti.

Il Coordinatore  
(Roberto VICQUERY)  
*documento firmato digitalmente*

FT/BNi

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:  
FABRIZIO TREVES (0165 274910)  
LILIANA BOTTANI (0165 274789)

PEI: [eell\\_prefettura\\_vvff\\_protiv@regione.vda.it](mailto:eell_prefettura_vvff_protiv@regione.vda.it)  
PEC: [eell\\_prefettura\\_vvff\\_protiv@pec.regione.vda.it](mailto:eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it)

PEI: [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)  
PEI: [entilocali-contabilita@regione.vda.it](mailto:entilocali-contabilita@regione.vda.it)  
PEI: [entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta elettronica certificata  
(PEC)

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

25735/dep

Aoste / Aosta

12 9 DIC. 2014

Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle  
Comunità montane  
della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del BIM

Ai Presidenti delle  
Associazioni dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente  
del Consiglio permanente  
degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
esperti Contabili

**Oggetto: Legge finanziaria della Regione per gli anni 2015/2017.**

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 12 dicembre 2014, ha approvato la legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2015/2017. Modificazioni di legge regionali." (BUR n. 52 del 30 dicembre 2014) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

Si rammenta, a ogni buon conto, che le competenti Strutture del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile hanno già anticipato il contenuto del disegno di legge

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

FUNZIONARI REFERENTI:  
FABRIZIO TREVES (0165 274910)  
LILIANA BOTTANI (0165 274789)

PEI: [eell\\_prefettura\\_vvff\\_protctiv@regione.vda.it](mailto:eell_prefettura_vvff_protctiv@regione.vda.it)  
PEC: [eell\\_prefettura\\_vvff\\_protctiv@pec.regione.vda.it](mailto:eell_prefettura_vvff_protctiv@pec.regione.vda.it)

PEI: [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)  
PEI: [entilocali-contabilita@regione.vda.it](mailto:entilocali-contabilita@regione.vda.it)  
PEI: [entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074

11100 Aosta  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telex +39 0165 274904

relativo alla finanziaria regionale con la comunicazione effettuata via posta elettronica in data 18 novembre 2014.

## **FINANZA LOCALE**

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce quanto di seguito descritto.

L'art. 15 determina, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 224.099.639 l'importo complessivo da destinare alla finanza locale per l'anno 2015. Il comma 3 ripartisce tale importo tra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 90.120.000;
- b) interventi per programmi di investimento: euro 5.063.913 da utilizzarsi, quanto a euro 2.668.887, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995, e quanto a euro 2.395.026 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (*Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica*);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 128.915.726 ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato "A" della legge finanziaria.

### **A) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione**

Il comma 4 dell'art. 15 stabilisce che, per l'anno 2015, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), dello stesso articolo, siano destinate ai Comuni nel modo seguente:

- a) per euro 4.441.529, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 2bis dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (*Legge finanziaria per gli anni 1998/2000*), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (*Parziale modificazione dei criteri di ripartizione ai Comuni dei trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione per l'anno 1998. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000)*);
- b) per euro 83.678.471, ripartiti ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995;
- c) per euro 2.000.000, secondo i criteri e le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1865 in data 21 settembre 2012, al fine di reintegrare il minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014*).

Il successivo comma 5 stabilisce che, per l'anno 2015, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lett. b), del medesimo articolo, sia destinata, per un importo pari a euro 2.120.000, a spese di investimento.

Inoltre, il comma 7 dell'art. 15 stabilisce che i Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

Il comma 8 ribadisce, come per gli anni passati, che gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che riterrà più opportune.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 48/1995, entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria, la Giunta regionale provvederà a stabilire i parametri di riparto e a definire gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune.

#### **B) Interventi per programmi di investimento**

L'art. 16 disciplina la destinazione del finanziamento dei programmi triennali del Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI, stabilito per l'anno 2015 dall'art. 15, comma 3, lett. b), punto 1), nell'importo di euro 2.668.887, attribuendo le risorse ai vari programmi FoSPI.

#### **C) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione**

Per l'anno 2015, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto e il loro finanziamento, per un totale di euro 128.915.726, risultano dall'allegato "A" alla legge finanziaria (art. 15, comma 3, lett. c)).

Si sottolinea, in particolare, che l'art. 15, comma 6, specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato "A" della legge finanziaria, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

#### **D) Trasferimenti BIM**

L'articolo 15, comma 9, prevede che, per l'anno 2015, le risorse disponibili derivanti dai sovracanonici idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, siano determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009 e che le ulteriori risorse disponibili siano riversate dal BIM alla Regione per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria anche diretti al sostegno all'occupazione e all'inclusione sociale.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE**

La disposizione contenuta nel comma 13 dell'articolo 14 "*Disposizioni in materia di personale regionale*" inserisce il comma 6ter all'articolo 45 "*Comando e distacco*" della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), prevedendo che, per le esigenze derivanti dall'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali e con le modalità di cui al comma 6 dello stesso articolo, può inoltre essere disposto, d'intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale da e verso gli enti locali, per un periodo di tempo non inferiore alla durata delle relative convenzioni.

## **FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN UN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONI TRA COMUNI**

L'articolo 38 modifica il comma 2 dell'articolo 19 "*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni*" della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), stabilendo che l'ambito territoriale sovracomunale per la gestione in forma associata, mediante convenzione, dei servizi e delle funzioni comunali debba essere costituito da almeno tre Comuni qualora la popolazione complessiva dei Comuni che intendono associarsi non raggiunga i 1.000 abitanti.

## **CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA**

Ai fini del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, il comma 1 dell'articolo 10 traduce la necessità di rispettare gli stessi vincoli introdotti nella legge finanziaria 2014 sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali indicati agli articoli 16 "*Unités des Communes valdôtaines*" e 19 "*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni*" della l.r. 6/2014 e alla definizione dei relativi fabbisogni di personale; sino a tale termine, pertanto, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per le assunzioni necessarie per assicurare il rispetto degli standard minimi, definiti con deliberazioni della Giunta regionale, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi e per i processi di mobilità all'interno del comparto unico.

Il comma 2 prevede che, dall'effettivo esercizio in forma associata, gli enti locali dovranno, invece, assicurare progressivi risparmi sulla spesa del personale.

Il comma 3 dispone, anche per l'anno 2015, che gli enti locali possano avvalersi di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta

per tali finalità nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire le funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e quelle afferenti al settore sociale.

### **INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI**

In attesa della revisione della disciplina concernente lo status degli amministratori degli enti locali di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), l'articolo 11 dispone il divieto di determinare in aumento gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali rispetto a quelli stabiliti per l'anno 2014.

La disposizione mantiene, comunque, la possibilità di raddoppiare, o l'obbligo di dimezzare, l'indennità di funzione per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001, in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella dell'amministratore che ricopriva la medesima carica nell'anno 2014.

### **CENTRALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI COMMITTENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI. ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE**

Gli articoli 12 e 13 recepiscono le recenti modificazioni della legislazione statale (cfr. articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*)), che hanno ridefinito gli obblighi, per gli enti locali, di centralizzare le funzioni di committenza dei contratti pubblici.

L'articolo 12 dispone, in particolare, che, ai fini dell'applicazione del citato articolo 33, comma 3bis, i Comuni valdostani e, facoltativamente, il Comune di Aosta si avvalgano, per l'acquisizione di beni e servizi, della società INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), e per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA). Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 nonché gli appalti di lavori di somma urgenza. In considerazione dell'implementazione delle funzioni attribuite alla società INVA S.p.A., la Regione e i Comuni possono procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, di personale dipendente, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco. La compartecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A. è determinata in apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

Si evidenzia che, ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'articolo 13 disciplina l'istituzione della stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA) presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici. La SUA VdA cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. I rapporti tra SUA VdA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA attraverso l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale.

#### **PROROGA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO**

L'articolo 15, comma 12, ha previsto la proroga al 31 marzo 2015 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 degli enti locali e ha disciplinato l'esercizio provvisorio.

#### **ANTICIPO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2014**

L'articolo 15, comma 14, ha previsto l'anticipo al 30 aprile 2015 del termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014, al fine di garantire un percorso di avvicinamento alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili (e tenuto conto anche del probabile svolgimento delle elezioni generali comunali nel mese di maggio 2015, con il conseguente rinnovo dei relativi Consigli).

\* \* \* \* \*

#### **PATTO DI STABILITÀ**

Si coglie, altresì, l'occasione per ricordare che, oltre alle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale, permangono i vincoli derivanti dal Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, la cui disciplina per l'anno 2015 rimane di competenza delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, a condizione che sia adottata entro il termine per la definizione dell'accordo in materia di Patto tra Stato e Regione.

Come è noto, al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali fin dal 2002.



La normativa in vigore (art. 2bis della l.r. 48/1995) prevede che gli enti locali concorrano con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica; a tal fine:

- stabilisce che la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano un'intesa per il raggiungimento di tali obiettivi;
- prevede la competenza della Giunta regionale a stabilire, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti locali inadempienti.

Si sottolinea che è in corso di definizione la Disciplina del Patto dell'anno 2015, anche in attesa di verificare le novità introdotte dalla legge di stabilità dello Stato 2015, e, a tale proposito, si ritiene utile anticipare che:

- il Patto di stabilità è applicato agli enti locali valdostani, fatta esclusione per il Consorzio BIM, seppur con obiettivi diversi in relazione alla dimensione demografica, in quanto la Regione ritiene necessario coinvolgere tutti gli enti nella verifica dell'andamento della finanza locale;
- il Patto si prefigge principalmente due obiettivi: il raggiungimento del "saldo obiettivo", che dovrà essere verificato mediante il "saldo finanziario di competenza mista" e la "riduzione del debito".

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 6 della l.r. 13/2014 apporta delle novità alle regole del Patto rispetto agli anni precedenti e in particolare:

- promuove la solidarietà orizzontale tra i Comuni, consentendo ai medesimi lo scambio di spazi finanziari nel corso dell'anno e la restituzione degli stessi nel biennio successivo;
- prevede la definizione da parte dei Comuni, entro il 30 settembre, dei surplus o dei deficit programmati, con la conseguente comunicazione degli stessi alla Regione e al Consiglio permanente degli enti locali;
- stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità applicative della rimodulazione degli obiettivi del Patto.

Non appena la Giunta regionale avrà approvato la Disciplina del Patto di stabilità dell'anno 2015, sarà trasmessa apposita circolare esplicativa.

\* \* \* \* \*

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dalla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Distinti saluti.



Il Presidente della Regione  
(Augusto ROLLANDIN)

**NOTA TECNICA  
PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017**

**1. Bilancio di previsione.**

Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (*Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)*). Tuttavia, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 è fissato al 31 marzo 2015 dall'art. 15, comma 12, della l.r. 13/2014 che disciplina anche l'esercizio provvisorio, come viene riportato al successivo punto 2.

In relazione al termine di cui sopra, si richiama quanto stabilito dall'art. 70 della l.r. 54/1998, così come modificata dall'art. 37 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 (*Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)*). Tale norma prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Presidente della Regione attivi un procedimento sostitutivo che potrebbe portare, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio, allo scioglimento del Consiglio stesso. Disciplina in parte differente viene dettata, per gli altri enti locali, dal comma 2 dell'art. 3bis della l.r. 40/1997.

**2. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.**

Fino alla data del 31 marzo 2015, termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione pluriennale nei termini di legge, è autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel secondo anno dell'ultimo bilancio approvato e con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

A partire dal 1° aprile 2015, all'ente locale è invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria così come disciplinata dall'articolo 4, comma 3, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta*), consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste

dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. *Vincolo di bilancio.*

L'art. 15, comma 5, della l.r. 13/2014 obbliga, per l'anno 2015, i Comuni a destinare un importo, pari complessivamente a euro 2.120.000,00, delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione alle spese di investimento.

4. *Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del r.r. 1/1999.

Si segnala che l'art. 15 della l.r. 13/2014, al comma 10, proroga di un anno le disposizioni dei commi 11 e 12 dell'articolo 8 della l.r. 31/2012 (*Legge finanziaria regionale 2013/2015*) e, al comma 11, modifica il contenuto del comma 12 del medesimo articolo 8; pertanto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, commi 1 e 3, del r.r. 1/1999, è prevista la possibilità fino al 31 dicembre 2015 per il BIM e per le Comunità montane:

- di utilizzare il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale dell'avanzo senza che lo stesso sia vincolato a spese di investimento;
- di permettere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.

5. *Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.*

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell'anno 2014.

6. *Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti – art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

L'esatto ammontare del contributo per l'anno 2015 sarà definito dopo il monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di verificare se sono intervenute modifiche alle condizioni dei prestiti che determinino un'eventuale riquantificazione della quota spettante a ciascun ente.

Comunque, gli enti possono già conoscere gli importi finanziati per ogni mutuo ammesso a contributo, desumendo i dati sia dai prospetti relativi al monitoraggio delle somme spettanti per l'anno 2014, sia dal provvedimento dirigenziale della Struttura finanza e contabilità enti locali n. 2325 del 23 giugno 2014 che determina il contributo per l'anno 2014, pubblicato sul sito internet della Regione al seguente link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/cartella\\_i.asp?pk\\_cartelle=336](http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=336)).

7. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è rappresentato dall'art. 71 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante da tali proventi mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Si sottolinea che, dall'anno 2004 all'anno 2008, l'art. 30, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (*Legge finanziaria per gli anni 2004/2006*) prevedeva che l'intero provento potesse essere destinato al finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio immobiliare. L'art. 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Legge finanziaria per gli anni 2009/2011*), ha modificato il succitato disposto, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

8. *Cinque per mille dell'Irpef.*

La legge di stabilità per l'anno 2015 ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

9. *Imposta di soggiorno.*

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento a decorrere dall'anno 2014 è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2122 in data 20 dicembre 2013.

Si segnala, inoltre, che l'art. 35 della l.r. 13/2014, ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un

indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

10. *Compensi agli organi di revisione.*

La Struttura finanza e contabilità enti locali provvederà a trasmettere agli enti locali i prospetti, completi di note di compilazione, utili per calcolare il compenso spettante all'organo di revisione per l'anno 2015 non appena sarà possibile verificare la proroga della disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione del 10% del compenso in questione (decurtazione attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2014).

11. *Allegati al bilancio di previsione.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 9 del r.r. 1/1999.

Per quanto concerne la lettera c) di tale articolo, si rammenta che l'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, dispone che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis del sopra richiamato d.lgs. 446/1997 (introdotto con l'art. 54, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*) "le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo".

Si segnala, altresì, che l'art. 31bis della l.r. 11/1998 ha di fatto integrato le disposizioni contabili prevedendo che al bilancio di previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali, individua, laddove presenti, i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

12. *Relazione previsionale e programmatica – RPP.*

Come già evidenziato negli scorsi anni, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2328 del 24 giugno 2002 a oggetto "Approvazione dei nuovi schemi di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio 2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997", ha approvato i modelli di relazione previsionale e programmatica.

Pertanto, per la compilazione della Relazione si invita a tener conto del documento contenente le "linee-guida" inviato dal CELVA a tutti gli enti locali e si raccomanda altresì la consultazione del documento "Suggerimenti per la compilazione della relazione previsionale e programmatica – anno 2015" inviato tramite posta elettronica in data 18 dicembre u.s. dalla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Si evidenzia che la relazione previsionale e programmatica si configura, nella nuova disciplina contabile, come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette un'effettiva leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, del r.r. 1/1999), contiene la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del r.r. 1/1999), è base per l'articolazione dei programmi/progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del r.r. 1/1999), e condiziona i trasferimenti regionali agli enti locali (art. 14 della l.r. 48/1995).

Si rammenta che, ai fini della liquidazione dei trasferimenti finanziari di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), della l.r. 48/1995, le modalità di trasmissione della RPP, peraltro costanti da molti anni, saranno comunque rammentate con apposita comunicazione che sarà inviata in prossimità della scadenza.

13. *Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per le opere stesse e, pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all'intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.

Si sottolinea, inoltre, che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità montane della Regione, di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella Relazione

previsionale e programmatica. Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione non sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.

Si evidenzia che, nel modello di Relazione previsionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, che costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa che, al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP., gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

- sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1° anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il Piano operativo annuale;
- sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.

#### 14. *Piano esecutivo di gestione – PEG.*

L'art. 18 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (*Legge finanziaria per gli anni 2006/2008*) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il Piano esecutivo di gestione (PEG) sia documento obbligatorio per tutti gli enti locali.

Tale disposizione è stata integrata dall'art. 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Legge finanziaria per gli anni 2009/2011*) che ha previsto che il PEG deve essere approvato dall'organo esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, in considerazione dell'opportunità di correlare tale atto al medesimo termine previsto per l'assegnazione delle quote di bilancio.

Si segnala che, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge finanziaria regionale 2009/2011, che ha modificato l'art. 14 della l.r. n. 48/1995, a partire dal 2009 la liquidazione fino al 70% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali avviene a seguito dell'invio, oltre che della RPP, anche del PEG alla Struttura finanza e contabilità enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge funzioni di segreteria del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali.

Le modalità di trasmissione del PEG, peraltro costanti da molti anni, saranno comunque rammentate con apposita comunicazione che sarà trasmessa in prossimità della scadenza.



Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento:

- di programmazione gestionale
- annuale
- collegato alla RPP
- di dettaglio delle attività e degli obiettivi gestionali contenuti nei programmi della RPP, articolati in centri di costo - CdC ("Parte I" mod. PEG)
- di dettaglio delle risorse già assegnate, individuate con i fattori produttivi - FP -, disponibili per il conseguimento degli obiettivi ("Parte II" mod. PEG).

Il PEG, riprendendo i programmi e i progetti della Relazione previsionale e programmatica, li specifica meglio ricorrendo ad un'ulteriore graduazione della spesa in centri di costo illustrati con i fattori produttivi. Tale Piano è il principale strumento con il quale si attua il controllo di gestione, definito come processo tramite il quale i responsabili della gestione verificano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e valutano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

Si ricorda che per la compilazione e la gestione del PEG gli enti locali potranno fare riferimento al "Manuale per l'uso del PEG" aggiornato al mese di aprile 2013 (disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale al link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=1763](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1763)), il quale contiene:

- le tipologie dei centri di costo
- le problematiche relative ad alcuni specifici centri di costo
- i criteri di imputazione dei fattori produttivi
- le modalità di imputazione degli ammortamenti
- l'utilizzo delle rettifiche di allineamento
- l'ordine e i criteri di ribaltamento suggeriti
- le indicazioni di compilazione del Piano esecutivo di gestione il cui modello è stato ridefinito per il 2007.

Si rammenta a tale proposito che a partire dal PEG 2013 il CdC "Gestione Associata Comunità montana":

- deve essere sempre attivato, indipendentemente da come sono gestiti i rapporti finanziari tra Comuni e Comunità montane;
- deve ricevere tutti i trasferimenti che il Comune eroga alla Comunità montana di appartenenza per tutti i servizi gestiti in forma associata, tranne che per i servizi soggetti a tariffazione (acquedotto e raccolta rifiuti), i cui costi sono imputati ai rispettivi CdC finali.

Si sottolinea che la compilazione del PEG 2015 seguirà, in generale, le modalità già previste per gli anni precedenti. In particolare in fase di previsione dovranno

comparire tutti i CdC collegati ai servizi attivati dall'ente, con o senza obiettivi e con o senza risorse e dovranno essere imputati i soli costi diretti.

In fase di consuntivo, invece, dovranno essere considerati i costi pieni, e, quindi, a seguito dei ribaltamenti, tutti i CdC finali collegati ai servizi attivati dall'ente avranno un'attribuzione, seppur minima, di costi.

La Sezione Contabilità del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali ha inoltre predisposto le "Schede di analisi dei CdC" dei Comuni e delle Comunità montane, pubblicate anch'esse sul sito internet della Regione al link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=1086](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1086) per i Comuni e al link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=1087](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1087) per le Comunità montane, che forniscono agli enti sia dettagli specifici sulle attività dei vari centri di costo e sui fattori produttivi più significativi, sia suggerimenti importanti riguardanti misure e indicatori utili alla verifica delle attività svolte dall'amministrazione. Il "Manuale" sopra richiamato contiene altresì le indicazioni utili per l'utilizzo di tali Schede.

Si ritiene utile evidenziare la necessità che gli enti rispettino il Piano dei Centri di costo definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1549/2006 e pongano particolare attenzione alla corretta imputazione dei costi ai vari CdC di effettiva destinazione, nonché alla effettuazione dei ribaltamenti dei centri di costo generali, ausiliari e transitori, seguendo le indicazioni contenute nel "Manuale per l'uso del PEG", il quale è stato modificato dal 2011 nella parte riguardante i criteri di ribaltamento dei CdC generali.